



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 28758/A

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari I e II

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge "Istituzione del Comune Unico dell'isola d'Ischia" Reg. Gen. n. 413**

Ad iniziativa del Consigliere De Siano  
Depositata il 26 novembre 2012

**IL PRESIDENTE**

**VISTA** la legge regionale 28 ottobre 1974, n. 54  
**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

**ASSEGNA**


il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**

**II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 14 DIC 2012

  
**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania  
IV Commissione Permanente  
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti  
Il Presidente

Prot. N.242/SP del 23/11/2012

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2012.0028758/A**

Del: 26/11/2012 09 08 31


Da: CR A SERASS

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania

SEDE

Oggetto: P.d.l. "Istituzione del Comune Unico dell'Isola d'Ischia"

Si trasmette la proposta di legge indicata in oggetto per i provvedimenti di competenza.

Domenico De Siano  


ATTIVITA' LEGNA  
REG. GEN. II. 413

Sec. Assessor  
23/11/11



Consiglio Regionale della Campania  
IV Commissione Permanente  
*Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*  
Il Presidente

## ***Relazione di Accompagnamento***

L'Isola d'Ischia è un sistema unitario sotto l'aspetto naturale, storico, sociale, culturale, ed economico, dove il prodotto turistico, il suo bene primario, è costituito dall'isola nella sua integralità di risorse, organizzazione e immagine. Con una popolazione di circa 60.000 residenti su una superficie di 46,33kmq, l'isola è uno dei maggiori poli turistici e termali in ambito nazionale e internazionale.

Negli ultimi decenni l'unitarietà dell'isola è stata ulteriormente accentuata dai notevoli cambiamenti locali, in particolare la considerevole urbanizzazione, e dai forti mutamenti globali, che nel settore turistico hanno dato luogo ad un ampliamento della domanda, ma pure ad una preoccupante moltiplicazione dell'offerta con una decisa intensificazione della concorrenza italiana e stranera, con alti rischi per il futuro posizionamento dell'isola nel mercato se si viene meno agli standard di qualità e convenienza dei competitori.

L'unitarietà isolana è inoltre attestata dall'unitarietà delle problematiche locali che solo su scala isolana trovano la loro adeguata esplicazione analitica e solo all'interno di una coesa politica isolana possono trovare le giuste strategie risolutive.

I vantaggi del Comune Unico sono innumerevoli, come:

- Unità e coerenza dell'azione politico-amministrativa a livello isolano;
- Maggiore aderenza amministrativa al territorio,
- Razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa a livello centrale e distribuito delle aziende miste e dei consorzi con maggiore coerenza e responsabilità nell'indirizzo e nel controllo, miglioramento dei servizi e principalmente dei loro costi e miglioramento dei servizi sociali per gli anziani e i giovani, semplificazione e qualificazione politica (riduzione cariche e maggiore selettività);
- Maggiore incisione nella difesa e nella promozione dell'immagine turistica, riqualificazione dell'ambiente, opere progettuali su scala isolana, acquisizione di finanziamenti per investimenti, politica sanitaria isolana, pianificazione urbanistico-territoriale, politica dei trasporti e dei collegamenti nei rapporti con gli enti locali pari o superiori, individuazione di interventi urbanistici di decongestionamento e di recupero;
- Unitarietà e qualificazione della programmazione delle iniziative di cultura e spettacolo.

Concludendo, il Comune Unico non è solo il modello amministrativo teorico ottimale, è pure realisticamente l'unica forma in grado di superare le conflittualità particolaristiche e di consentire un efficiente governabilità

La riproposizione della proposta di legge viene fatta anche alla luce del risultato del referendum svolto nel 2011 che, benché sia stato inefficace perché non raggiunse la maggioranza degli aventi diritto al voto, (che al momento non è più prevista per la modifica della legge regionale n. 25 del 1975 art. 29 approvata con la L.R. n. 1 del 2012 art. 52 comma 24), ha chiaramente indicato la volontà della maggior parte degli isolani nel volere il Comune Unico, in quanto i "sì" sfiorarono la soglia del 90% dei votanti accorsi alla consultazione referendaria.



Consiglio Regionale della Campania  
IV Commissione Permanente  
*Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*  
Il Presidente

PROPOSTA DI LEGGE

*“ Istituzione del Comune Unico dell’Isola d’Ischia ”*

ATTIVITÀ LEGGE  
REG. CEN. N. 413



*Consiglio Regionale della Campania*  
*IV Commissione Permanente*  
*Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*  
*Il Presidente*

Art.1

1. I Comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana si fondono in un unico Comune che prende la denominazione di "Isola d'Ischia" il cui territorio comprende tutta l'isola, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54 (Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della regione),

*fe ten*



*Consiglio Regionale della Campania*  
IV Commissione Permanente  
*Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*  
Il Presidente

Art. 2

1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico sull'Ordinamento degli enti locali), in ragione delle esigenze delle popolazioni, lo Statuto del nuovo Comune sancisce il numero e la delimitazione territoriale delle circoscrizioni e ne disciplina l'organizzazione e le funzioni.

*ff*



*Consiglio Regionale della Campania*  
IV Commissione Permanente  
*Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*  
Il Presidente

Art. 3

1. La Provincia di Napoli è delegata, a norma dell'articolo 11 della legge regionale n. 54/1974, a regolare i rapporti conseguenti all'istituzione del nuovo Comune compresi quelli relativi alla definizione delle questioni patrimoniali, finanziarie ed a quelli riguardanti il personale.

*f. / 2014*



*Consiglio Regionale della Campania*  
IV Commissione Permanente  
*Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*  
Il Presidente

Art. 4

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare con decreto presidenziale i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge ai sensi della legge regionale n. 54/1974.

fe 12



*Consiglio Regionale della Campania*  
IV Commissione Permanente  
*Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti*  
Il Presidente

Art. 5

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'indizione del referendum, quantificati in euro trecentocinquantamila, si fa fronte per il corrente esercizio finanziario, mediante prelievo dalla UPB 7.29.65 (Cap. 1030) "Fondo per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione "

*felice*